

**N. R.G. 12605/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
SEZIONE I CIVILE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto da:

Dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente Relatore
Dottor Edoardo Di Capua	Giudice
Dott.ssa Silvia Orlando	Giudice

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. **12605/2020**, promossa da:

**BENINCASA DI CARAVACIO Andrea e CIPOLLA Salvatore**, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Maurizio Irrera;

**PARTE ATTRICE**

**Contro**

**ICON INGEGNERIA S.r.l.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Aldo Bottini, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Montalenti, dagli Avv.ti Marco D'Arrigo e Giuseppe Zanalda;

**PARTE CONVENUTA**

**Con l'intervento di**

**RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Claudio Recchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Rocca e Franca Collura;



**PARTE INTERVENIENTE**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Parte attrice**

Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta:

nel merito ed in via principale: per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della sussistenza di un abuso della maggioranza ai danni della minoranza insito nella delibera impugnata ed, in generale, del vizio dell'eccesso di potere, dichiarare illegittima e, comunque, annullare detta delibera, con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge.

Con riserva di capitolare, dedurre ed indicare testimoni nei termini di legge.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

**Parte convenuta**

La Icon Ingegneria s.r.l. [...] chiede il rigetto delle domande formulate dagli attori.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

**Parte interveniente**

Voglia il Tribunale ill.mo,

- preve le declaratorie del caso;
- concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ, testi indicandi;

a) in via preliminare:

- dichiarare l'ammissibilità dell'intervento in causa di Recchi Ingegneria e Partecipazioni s.p.a., qualificandolo adesivo dipendente;
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale delle Imprese di Torino, essendo la controversia devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, come previsto dallo statuto sociale di Icon Ingegneria s.r.l. all'art. 31;

b) nel merito:

ritenere infondata l'impugnativa e conseguentemente respingere le domande formulate dagli attori, accogliendo invece eccezioni e domande formulate dalla società convenuta;

c) in ogni caso:

vinte le spese di causa.

**MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE**



1) Con atto di citazione ritualmente notificato Benincasa Di Caravacio Andrea e Cipolla Salvatore hanno convenuto in giudizio la Icon Ingegneria S.r.l. per ottenere l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 7.04.2020 con la quale veniva approvata la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione formato da tre membri nelle persone di Aldo Bottini, Nicola Malatesta e Andrea Benincasa di Caravacio.

In fatto, parte attrice ha rappresentato che:

l'ingegner Andrea Benincasa di Caravacio ed il geometra Salvatore Cipolla sono soci della Icon Ingegneria S.r.l. aventi quote di partecipazione sociale pari al 20% ciascuno del capitale sociale, insieme alla BMS Progetti S.r.l. (avente una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale), alla Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. (avente una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale) ed ai signori Elena Catalano e Franco Denaro (aventi una quota di partecipazione pari al 5% ciascuno);

la Società si configura come impresa di ingegneria generale integrata, il cui *core business* è rappresentato dallo svolgimento di servizi di ingegneria di progettazione nell'ambito di appalti quasi esclusivamente nel settore specifico delle infrastrutture viarie, nella maggior parte dei casi indetti, sotto forma di gare ad evidenza pubblica, da committenti pubblici;

la Società è stata costituita in data 24.07.2017 su iniziativa dei soci "professionisti" ing. Benincasa e geom. Cipolla (i quali, al momento della costituzione, rivestivano la qualifica di soci della So.tec. S.r.l e in essa prestavano da diversi anni la loro attività professionale), coinvolgendo nel progetto anche la Recchi Partecipazioni S.p.A. (holding di partecipazioni e servizi nel settore dell'Engineering e del Project & Construction Management) e Bms Ingegneria S.r.l. (operativa nel settore della progettazione strutturale);

inizialmente i soci - (le cui partecipazioni erano così distribuite: 10% ing. Benincasa; 20% geom. Cipolla, 5% cadauno ai soci Denaro, Catalano, 10% prof. Chiaia, 25% Recchi S.p.A., 25% a Bms S.r.l.) avevano deliberato in favore della costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nelle persone di: Claudio Recchi (espressione del socio Recchi S.p.a.); Aldo Bottini (espressione del socio Bms S.r.l.); geom. Salvatore Cipolla e signora Cristina Zannini (i quali garantivano la rappresentanza dei soci "professionisti");

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2018 veniva attribuito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione al geom. Cipolla, mentre agli altri consiglieri venivano attribuite specifiche deleghe. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri venivano attribuiti poteri di ordinaria amministrazione in via disgiuntiva tra di loro nei limiti precisamente indicati nella delibera stessa, nonché all'ing. Benincasa l'incarico (poi rinnovato nel 2019 e nel 2020) di consulenza nei settori dell'ingegneria dei trasporti e nello sviluppo di attività



di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza afferenti in linea esemplificativa e non esaustiva ai settori dell'ingegneria civile e delle infrastrutture viarie, designandolo altresì, nella sua qualità di socio professionista, all'approvazione e alla firma di tutti gli elaborati progettuali della società;

i soci "professionisti" geom. Cipolla e ing. Benincasa apportavano la loro attività professionale e lavorativa in adempimento dell'incarico di consulenza e del contratto di lavoro;

a seguito dei problemi di cassa che portavano la Società contrarre affidamenti bancari con Istituti di Credito, quali il Banco di Caraglio, Unicredit S.p.A. (poi revocato nel gennaio 2020 in forza di un contenzioso tra il socio Bms S.r.l. e l'Istituto di Credito) e Intesa San Paolo, dal gennaio 2019, l'andamento economico della Società migliorava nettamente, principalmente grazie alle acquisizioni delle commesse pubbliche per effetto dell'attività dell'ing. Benincasa e al trasferimento dei contratti pubblici di So.tec. S.r.l., essendo coinvolti nel ruolo di Progettista Generale o Direttore Lavori, o coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.d. C.S.E.) l'ing. Benincasa, o come Direttore Operativo o C.S.E. il geom. Cipolla;

a seguito della cessione da parte del Prof. Chiaia della propria quota sociale in favore dell'ing Benincasa - il quale, pertanto, diveniva titolare del 20% del capitale sociale - in data 20.12.201, la sig.ra Cristina Zannini, rassegnava le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione; dall'inizio del 2020 i rapporti tra i soci ing. Benincasa e geom. Cipolla, da una parte, e i soci società di capitali, si compromettevano a causa di un dissidio di natura personale tra l'ing. Benincasa ed il signor Claudio Recchi (dissidio che conduceva l'ing. Benincasa a sporgere querela contro il sig. Recchi);

in data 28.01.2020 e in data 26.02.2020, i Consiglieri espressione dei soci società di capitali - ovvero Claudio Recchi ed Aldo Bottini -, rassegnavano le proprie dimissioni, dimissioni che determinavano l'applicazione della clausola "*simul stabunt vel simul cadent*", contenuta all'art. 13) dello Statuto, che così dispone: "*Ove venga nominato un consiglio di amministrazione, nel caso in cui la maggioranza dei componenti decada dal mandato per dimissioni, tutto il consiglio si intende decaduto e l'assemblea dovrà riunirsi per la nomina del nuovo organo amministrativo*", con conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione;

in data 07.04.2020 si svolgeva l'assemblea dei soci nella quale il socio geom. Cipolla sottolineava l'opportunità di confermare l'assetto dell'organo amministrativo composto da quattro membri (con l'ingresso dell'ing. Benincasa, in sostituzione della Consigliera Zannini) ed esprimeva anche l'opportunità di costituire un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come da proposta discussa nei giorni antecedenti, in quanto maggiormente rappresentativa della compagine sociale. Tale proposta veniva respinta dal socio Recchi S.p.A., (rappresentato in quella



sede dall'avv. Paolo Rocca) il quale viceversa proponeva la costituzione di un Consiglio composto da tre membri nelle persone di Aldo Bottini (già in precedenza Consigliere ed espressione del socio Bms S.r.l., in quanto amministratore della società), Nicola Malatesta (sino ad allora estraneo all'organo amministrativo ed anch'egli amministratore di Bms S.r.l.) e l'ing. Benincasa. Quanto alla posizione del socio geom. Cipolla, sino ad allora Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'avv. Rocca sottolineava come quest'ultimo non avrebbe più fatto parte del Consiglio e che la sua posizione sarebbe stata valutata nell'ambito del nominando Consiglio d'Amministrazione;

detta proposta veniva contestata dall'ing Benincasa, il quale evidenziava che detto assetto non garantiva un'adeguata rappresentatività della compagine sociale, la continuità d'impresa, posto che veniva espunta dal Consiglio la figura del Geom. Cipolla - il quale nei contratti pubblici in corso di esecuzione era il soggetto designato ad operare sui conti correnti dedicati ad ogni singolo contratto - e visti altresì i positivi risultati economici i quali suggerivano l'opportunità di mantenere il precedente assetto del Consiglio;

ciononostante, al termine della discussione, l'assemblea, con il voto favorevole dei soci rappresentanti il 55% del capitale sociale (e, quindi, con i voti dei soci Recchi S.p.A., Bms S.r.l. ed Elena Catalano) e con il voto contrario dei soci geom. Cipolla ed ing. Benincasa, deliberava di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione formato da tre membri nelle persone di Aldo Bottini, Nicola Malatesta e Andrea Benincasa di Caravacio, approvando altresì il conferimento al Consiglio di poteri disgiunti e nella fattispecie i poteri di firma e legale rappresentanza al Presidente, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione all'Amministratore Delegato - entrambi da nominare alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione - e al consigliere Andrea Benincasa di Caravacio le deleghe di tipo tecnico operativo senza rappresentanza;

in data 05.05.2020 si svolgeva la riunione del Consiglio d'Amministrazione nel quale, oltre agli atti di nomina e accettazione degli incarichi, venivano attribuiti al consigliere Benincasa la direzione tecnica ed operativa della Società, compresi i rapporti con la Pubblica Amministrazione e la gestione e promozione delle commesse, i compiti ed i poteri per la prevenzione degli infortuni e l'osservanza del D.lgs. n. 81/2008, e veniva discussa e approvata l'opportunità di conferire al geom. Cipolla idonea procura, volta a consentirgli di operare nell'ambito dei contratti in corso di esecuzione, procura (il cui contenuto è stato oggetto di discussione tra le parti) tuttavia non accettata dallo stesso poiché, tra le varie ragioni, non ritenuta adatta a garantire un'adeguata operatività dell'impresa.

In diritto, parte attrice ha rappresentato che la delibera oggetto di impugnazione costituisce abuso di maggioranza ai danni della minoranza, in quanto la stessa non persegue alcun interesse sociale ed anzi è pregiudizievole per la Società, posto che: l'assetto scelto non garantirebbe la continuità



d'impresa (essendo stata espunta dal Consiglio la figura del Geom. Cipolla, soggetto designato che nei contratti in corso di esecuzione ricopre importanti ruoli pubblici); i risultati economici positivi raggiunti (merito dell'attività dei soci "professionisti") avrebbero suggerito l'opportunità di mantenere il precedente assetto del Consiglio di Amministrazione; la delibera avrebbe determinato un inopinato rafforzamento della rappresentanza nel Consiglio del socio Bms S.r.l., responsabile della revoca degli affidamenti con Unicredit.

In sostanza, secondo la prospettazione offerta da parte attrice, la delibera perseguirebbe l'unico scopo di consentire ai soci società di capitali di assumere il controllo della ICON INGEGNERIA S.r.l. e di "ridimensionare" il socio ing. Benincasa come ritorsione a seguito dei dissidi personali in precedenza occorsi con il sig. Claudio Recchi.

2) Parte convenuta si è tempestivamente costituita depositando comparsa di risposta.

In fatto, Icon Ingegneria S.r.l. ha rappresentato che:

nel periodo successivo all'assemblea del 7.04.2020 e alla riunione consiliare del 5.05.2020 in cui si è proceduto al conferimento delle cariche, il Presidente e l'Amministratore delegato della Icon Ingegneria s.r.l. hanno tentato di ottenere informazioni dettagliate in merito alla situazione reale della Società, allo stato delle attività in corso e alle iniziative intraprese, incontrando però continui e insuperabili ostacoli da parte dell'ing. Benincasa nonché da parte del geom. Cipolla, non riuscendo così ad ottenere - anche in seguito a copiosa corrispondenza - la documentazione rilevante sia per la gestione della Società, sia per la predisposizione della bozza di bilancio;

nella riunione del 5.06.2020 veniva consegnata documentazione parziale e incompleta e, scoperte operazioni improprie, non coerenti con l'interesse sociale e soprattutto ignote al Presidente e all'Amministratore delegato, realizzate senza alcuna previa informazione nè autorizzazione, i soci Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.a. e BMS s.r.l. delegavano il dott. Enrico Stasi ad eseguire l'ispezione della contabilità ex art. 2476, secondo comma, c.c., il quale redigeva una relazione attestante il compimento da parte dell'ing. Benincasa e del geom. Cipolla di operazioni prive di documentazione giustificativa e, in particolare, di operazioni non autorizzate sui conti correnti della Icon Ingegneria s.r.l.;

al momento del passaggio delle consegne, il geom. Cipolla - il quale avrebbe dovuto consegnare alla Società Icon il bilancio di verifica al 31 dicembre 2019, unitamente alle schede contabili per l'esercizio 2018 e per l'esercizio 2019, nonché agli estratti dei conti bancari e ai libri sociali (che risultano incompleti e privi di sottoscrizione) - così come l'ing. Benincasa, teneva diverse condotte ostruzionistiche (per le quali è stata deposta denuncia/querela) quali l'impedimento di accesso ai locali della Icon Ingegneria s.r.l., e l'impedimento di visionare i documenti della Società



(considerando, altresì, che l'ing. Benincasa al momento della costituzione della Società ebbe a tacere ai soci Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. e BMS Progetti S.r.l. l'esistenza di un grave precedente penale a proprio carico costituito dalla condanna definitiva nei suoi confronti con sentenza 05/10/2009 della Corte d'Appello di Torino per reati di concussione consumata e tentata, rilevante dal momento che in base all'art. 38 d.lgs. 163/2006, ora art. 80, commi 1 e 3, d.lgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, o di revoca di eventuali affidamenti già ottenuti).

In diritto, la Icon Ingegneria S.r.l. ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale delle Imprese di Torino adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto della società, il quale recita: "*Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci, se nominati, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. [...]*".

Detta clausola sarebbe da ritenersi applicabile nel caso di specie poiché il rapporto posto alla base della pretesa di parte attrice avrebbe indubbiamente natura societaria e, precisamente, trattasi di richiesta di annullamento della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, rientrando, dunque, nelle controversie espressamente contemplate nella clausola compromissoria nella parte in cui si legge "*ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari*".

In ogni caso non sussisterebbe alcun abuso della maggioranza dal momento che la proposta adottata per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione contemplava la persona dell'ing. Aldo Bottini – espressione del socio BMS s.r.l. e in continuità con il passato –, dell'ing. Nicola Malatesta (persona di comprovata esperienza e professionalità) e dello stesso ing. Benincasa. Inoltre, il geom. Cipolla mantiene le proprie funzioni esecutive come impiegato di secondo livello (contratto studi professionali) della società. E infine, il socio Recchi – a detta di parte attrice, causa dei conflitti – non fa più parte del Consiglio.

3) Con comparsa di intervento si è costituita altresì Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. contestando quanto dedotto da parte attrice.

In particolare la Recchi S.p.A. ha evidenziato come la pendenza in capo all'ing. Benincasa dei procedimenti penali impediscano allo stesso di assumere la qualifica di direttore tecnico o di legale rappresentante della società che svolge attività prevalente nel settore degli appalti pubblici.



Aggiunge, poi, Recchi S.p.A., che il comportamento dell'ing. Benincasa non sarebbe stato rispondente al canone di buona fede e di esecuzione del contratto sociale in lealtà di intenti come socio, e che lo stesso, come amministratore, avrebbe tenuto delle condotte tali da determinare gli altri due consiglieri a portare all'assemblea la proposta di valutare di agire nei suoi confronti con l'azione di responsabilità. Tali condotte consisterebbero: nell'assunzione di decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, quali valutare l'economicità delle commesse, effettuare pagamenti, stabilire la struttura organizzativa e le assunzioni (in violazione di quanto previsto dall'art. 2381 cod. civ. e dei poteri conferitigli dal Consiglio); nel non consentire le verifiche richieste da due soci ex art. 2476, secondo comma, c.c.; nell'aver impedito agli altri due consiglieri l'accesso alla sede sociale, ai documenti contabili e amministrativi; nell'aver occultato documenti contrattuali di rilevante importanza.

Parte intervenuta contesta altresì la ricostruzione offerta da parte attrice circa i rapporti tra BMS S.r.L e Unicredit con riferimento alla revoca dell'affidamento citata, la quale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, sarebbe stata decisa perché l'affidamento era giunto a scadenza e non sussistevano i termini tecnici (di bancabilità) per il rinnovo.

In diritto, Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. eccepisce anch'essa in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto della società sopracitata.

Con riferimento alla richiesta di parte attrice di annullamento della delibera del 7.04. 2020 per l'asserito abuso di maggioranza, Recchi S.p.A. ne asserisce la contraddittorietà dal momento che l'assemblea aveva nominato l'ing. Benincasa quale consigliere di amministrazione, affidandogli alcuni poteri. Inoltre, non vi sarebbe alcun abuso di diritto in quanto la maggioranza costituitasi in assemblea, e pari al 55% del capitale sociale, appunto per il principio maggioritario invece di nominare tre consiglieri di propria totale fiducia, ha nominato anche l'ing. Benincasa espressione della minoranza - il quale, peraltro, mentre prima non faceva parte del Consiglio, vi è invece entrato - e il geom. S. Cipolla è rimasto dipendente anche dopo l'assemblea contestata.

4) All'udienza del 30.11.2020 parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza formulata in virtù dell'art. 31 dello Statuto della Società da Icon Ingegneria S.r.l. e da Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A.

Il Giudice Istruttore, dopo una breve discussione tra le parti, ha invitato le stesse a precisare le conclusioni e ha assegnato loro i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa a decisione collegiale.



5) L'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e da parte intervenuta, alla quale ha aderito parte attrice, è fondata.

L'art. 31 dello Statuto della Icon Ingegneria S.r.l. recita: "*Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, [...] ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari [...] sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. [...]*".

I sigg.ri Benincasa e Cipolla hanno agito in giudizio domandando a Codesto Tribunale l'annullamento per abuso di maggioranza della delibera assembleare assunta in data 7.04.2020, con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Icon Ingegneria S.r.l., instaurando così una controversia rientrante tra quelle che, ai sensi del citato art. 31 dello Statuto sociale, ineriscono alla validità delle delibere assembleari e che in quanto tali comportano l'applicazione della clausola compromissoria.

Peraltro, la controversia in esame, non riguardando diritti indisponibili – in altri termini, non avendo ad oggetto interessi della società e/o non concernendo la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio) (cfr. Cass., sez. VI, 30.09.2015, n.19546) - può senz'altro formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, essere sottoposta ad arbitrato, nel caso di specie da intendersi rituale in virtù dell'art. 10.3 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte (il quale recita: "*salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale [...]*"), a cui l'art. 31 dello Statuto sociale rinvia.

Ciò premesso, posto che parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta, nonché da parte intervenuta, permane ancora un ulteriore profilo di divergenza tra le parti legato alla sussistenza o meno della necessità di un pronunciamento sulla liquidazione delle spese.

In particolare, parte attrice rileva che – stante la propria adesione all'eccezione di incompetenza *ex adverso* formulata – dovrebbe trovare applicazione il comma 2 dell'art. 38 cpc, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, da disporsi con ordinanza e senza pronuncia in punto spese.

Il Collegio non condivide tale prospettazione.



Nella fattispecie in esame, infatti, non si tratta di questione di competenza territoriale derogabile del giudice (unico caso considerato dal citato comma dell'art. 38 cpc) ma di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria.

Tale ipotesi, pertanto, va ricondotta al disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., rubricato "Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria", ai sensi del quale il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza (così recita la norma: [...] *La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato [...]*).

L'art. 819 *ter* c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. ("*Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa*") conduce dunque a concludere che il Tribunale adito, una volta ritenutosi incompetente, si debba pronunciare con sentenza, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.

Il richiamo di parte attrice all'art. 38 comma 2 cpc e alle conseguenze che ne derivano in punto di opzione ordinanza/sentenza e spese processuali non è dunque fondato.

6) Atteso quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia ad arbitrato privato.

7) Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio avendo la stessa erroneamente adito il Tribunale Ordinario pur in presenza della clausola compromissoria sopra citata, e ciò in ragione del principio di causalità avendo detta parte attrice dato corso al presente processo.

Si ritiene invece che sussistano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra parte attrice e Recchi Ingegneria e Partecipazioni spa, intervenuta volontariamente in giudizio.

Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. n. 55 del 2014 e sulla base dei valori dello scaglione di riferimento "da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00" opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta e dell'unica questione di diritto affrontata e discussa nella trattazione della causa, nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio - Euro 1.620,00
  - b) fase introduttiva - Euro 574,00
  - c) fase decisionale - Euro 1384,00
- per un totale di Euro 3.578,00.



**PQM**

**Il Tribunale**, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. **12605/2020**, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede:

**Dichiara** l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'avvenuta devoluzione della controversia a un arbitro privato.

**Condanna** parte attrice BENINCASA DI CARAVACIO Andrea e CIPOLLA Salvatore a rimborsare a parte convenuta ICON Ingegneria S.r.l. le spese di giudizio che liquida in **Euro 3.578,00**, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

**Dichiara** integralmente compensate le spese del giudizio tra parte attrice e parte intervenuta.

Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2021.

**La Presidente est.**  
**Dott.ssa Gabriella Ratti**

